

Comune di Casciana Terme Lari

Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE Nº 9 DEL 1 9 GIU. 2015

OGGETTO: Misure di prevenzione e lotta attiva incendi boschivi sul territorio Comunale.

Obbligo della realizzazione di fasce di salvaguardia/parafuoco di protezione e di sicurezza in adiacenza a strutture viarie e circostanti insediamenti o edifici civili e industriali o strutture ricettive.

IL SINDACO

- Considerato che il fenomeno degli incendi è sovente provocato oltre che dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco anche da una mancata corretta manutenzione dei terreni lasciati incolti con presenza di vegetazione arbustiva, sterpaglie etc.;
- Dato atto che, in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione, nella stagione estiva, diventano tali da rendere elevato il rischio di incendi boschivi;
- Dato atto che negli scorsi anni nel periodo estivo si sono verificati sul territorio alcuni incendi boschivi;
- Ritenuto necessario adottare ogni ulteriore forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi ed eliminare quelle situazioni che possono essere fonte di innesco ovvero di mancata protezione nei confronti del propagarsi di un incendio;
- Ritenuto necessario addivenire da parte dei proprietari dei terreni ad un'idonea attività di manutenzione mirata alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria, anche attraverso la riduzione della massa combustibile e la realizzazione di fasce di salvaguardia;
- Constatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;
- Vista la L.R.T. n. 39 del 21.03.2000 e ss.mm.ii. "Legge Forestale della Toscana";
- Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R in data 08.08.2003 e ss.mm.ii.;



- Visto il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2016 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 50 del 28.01.2014 e con Decreto Dirigenziale n. 935 del 10.03.2014;
- Visto il Capo III del D.L.vo n°139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- Visto la Legge 24 febbraio 1992, n°225, in materia di Protezione Civile;
- Visti gli artt. 423,423bis,424,449,650,652 del Codice Penale;
- Visto la precedente Ordinanza Sindacale n. 8 in data odierna avente ad oggetto: "Misure di prevenzione incendi boschivi su tutto il territorio comunale"
- Visto l'art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11.06.2015 pubblicato sulla G.U. n. 136 del 15.06.2015 avente ad oggetto: Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2015. Raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

ORDINA

a tutti i proprietari di terreni e fondi adiacenti a strutture viarie e circostanti insediamenti o edifici civili e industriali o strutture ricettive di provvedere immediatamente alla:

- 1) realizzazione di fasce di salvaguardia/parafuoco di protezione e di sicurezza per gli eventuali insediamenti presenti per un'ampiezza compresa tra 10 e 20,00 ml. a mezzo di:
 - taglio della vegetazione incolta ed arbustiva, taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente;
 - lavorazione andante e falciatura della vegetazione erbacea;
 - spalcatura delle conifere;
 - diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
 - nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie;
- 2) Divieto di lasciare in deposito su dette fasce e sui terreni in genere accumuli di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie ossia di materiale vegetale in genere tale da poter divenire elementi di potenziale innesco o propagazione di incendi;

RENDE NOTO

- Che quanto riportato nella presente ordinanza è subordinato al rilascio, quando dovuto, delle necessarie autorizzazioni (Vincolo aree boscate, Vincolo Idrogeologico);



- Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura precettiva delle norme sopra indicate;

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,423bis,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, Legge 09.10.1967, n. 950, Legge 01.03.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni e' affidata agli Agenti della Polizia Locale Comando Territoriale di Casciana Terme Lari, agli Agenti della Polizia Provinciale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e delle altre forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti sul territorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla publicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120;

Competente per il procedimento è il Servizio Polizia Locale Comando Territoriale di Casciana Terme Lari nella persona del Responsabile del Servizio;

Il testo della presente ordinanza dovrà essere trasmesso a:

- ✓ Giunta Comunale;
- ✓ Tutti i Servizi dell'Ente;
- ✓ Polizia Locale Comando Territoriale del Comune di Casciana Terme Lari
- ✓ Croce Rossa Italiana di Casciana Terme;
- ✓ Misericordia nel Comune di Lari;
- ✓ Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Lari;

e per PEC a:

- ✓ Ufficio Territoriale del Governo di Pisa Area V al seguente indirizzo protcivile.prefpi@pec.interno.it;
- ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pisa al seguente indirizzo com.pisa@cert.vigilfuoco.it;
- ✓ Amm.ne Prov.le Dipartimento Prog.ne Territoriale ed Economica Servizio Forestazione e Difesa ed alla Polizia Provinciale al seguente indirizzo protocollo@provpisa.pcertificata.it;
- ✓ Azienda U.S.L. n. 5 Zona della Valdera Dipartimento della Prevenzione al seguente indirizzo protocollo@pec.usl5.toscana.it e dipartimentoprevenzione@pec.usl5.toscana.it;
- ✓ Corpo Forestale dello Stato al seguente indirizzo cp.pisa@pec.corpoforestale.it;
- ✓ Consorzio 4 Basso Valdarno al seguente indirizzo segreteria@pec.c4bassovaldarno.it;



- ✓ Polizia di Stato di Pisa al seguente indirizzo <u>urp.quest.pi@pecps.poliziadistato.it;</u>
- ✓ Stazione Carabinieri di Lari al seguente indirizzo tpi26321@pec.carabinieri.it;
- ✓ Stazione Carabinieri di Casciana Terme al seguente indirizzo tpi29407@pec.carabinieri.it;
- ✓ Unione Valdera Servizio di Protezione Civile al seguente indirizzo unionevaldera@postacert.toscana.it

Il testo della presente ordinanza dovra' essere pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Mirko Terreni